

Prodotti di legno

Elementi strutturali in legno: fabbricanti/produttori e Centri di lavorazione Il quadro normativo delineato dal DM 17.1.2018 (NTC 2018) Le procedure riguardanti la qualificazione rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale, ai sensi del p.to 11.7.10.1 del DM 17.1.2018, si applicano ai produttori di elementi base in legno massiccio e/o lamellare non ancora lavorati a formare elementi strutturali pronti per la messa in opera. Ai suddetti produttori il Servizio Tecnico Centrale, ultimata favorevolmente l'istruttoria, rilascia un Attestato di Qualificazione, recante il riferimento al prodotto, alla ditta, allo stabilimento, al marchio. Circa quest'ultimo aspetto, si precisa che ogni produttore deve depositare presso il Servizio Tecnico Centrale il disegno del proprio marchio, che deve essere impresso in modo permanente (a caldo, con inchiostro indelebile, mediante punzonatura, ecc.) su ogni elemento base prodotto. Gli attestati rilasciati ai Produttori/Fabbricanti hanno validità pari a 5 anni e sono soggetti a rinnovo, su istanza documentata della ditta. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Produttori sono tenuti a trasmettere al STC i documenti relativi ai controlli effettuati sulla produzione, nell'anno precedente. A causa della obbligatorietà delle norme armonizzate EN 14080 (legno lamellare) ed EN 14081 (legno massiccio), in pratica le produzioni per le quali il STC può rilasciare tali attestati di qualificazione sono limitate agli elementi "Uso Fiume" ed "Uso Trieste". Gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione degli elementi base per dare loro la configurazione finale in opera (intagli, forature, applicazioni su piastre metalliche, etc), sia di legno massiccio che lamellare o di pannelli a base legno, sono da considerarsi a tutti gli effetti dei Centri di lavorazione. Come tali devono documentare la loro attività presso il Servizio Tecnico Centrale, il quale, ultimata favorevolmente l'istruttoria, rilascia un Attestato di denuncia di attività. Tali attestati non hanno data di scadenza, ma restano validi sino a quando le condizioni iniziali, sulla base delle quali sono stati rilasciati, non subiscano modifiche significative. Tali attestati di denuncia attività non sono soggetti ad alcun obbligo di comunicazione o di conferma annuale. Qualora nel medesimo stabilimento si produca legno base e si effettuino altresì le lavorazioni per ottenere gli elementi strutturali pronti per l'uso, allo stesso saranno rilasciati, ove sussistano i requisiti, entrambi gli Attestati. Gli Attestati di cui sopra, come riportato negli stessi documenti, hanno l'obiettivo di identificare lo stabilimento di produzione o il Centro di lavorazione e non sono finalizzati a certificare la concreta idoneità tecnica del prodotto alle diverse utilizzazioni cui può essere destinato. L'attestato non può trasferire la responsabilità del Direttore tecnico della produzione e del Progettista al Servizio Tecnico Centrale, restando nella responsabilità delle figure suddette ogni specifica applicazione del prodotto. L'elenco dei documenti necessari alla presentazione dell'istanza, come pure ogni ulteriore informazione tecnica o chiarimento normativo utile agli utenti, sono reperibili al link Documenti correlati, riportato in calce al presente documento. Il rilascio degli Attestati in questione rientra tra le attività effettuate dal Servizio Tecnico Centrale - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, comprese nel comma 9 dell'art.7 della legge 1 agosto 2002, n.166. Pertanto, ai sensi dell'art. 43 - comma 4 della legge 27 dicembre 1997 n.449, le spese relative all'espletamento delle attività in questione sono stabilite a carico dei soggetti privati, con apposito Decreto Interministeriale. In data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il DM 26.11.2012 n.267 che ha infine stabilito dette tariffe, con applicazione anche sugli attestati rilasciati antecedentemente al 20 aprile 2013. La tariffa prevista per i prodotti in legno è la seguente: Produttori (rilascio dell'Attestato di qualificazione): 1500 + 100 euro; (costo manutenzione albo) = 1600 euro; 1000 euro; + 100 euro; = 1100 euro; per ditte estere Centri lavorazione (Attestato di denuncia attività): 1500 + 100 euro; (costo manutenzione albo) = 1600 euro; 1000 euro; + 100 euro; = 1100 euro; per ditte estere I testi legislativi sopra indicati sono reperibili sulla home page del presente sito del Consup. SERVIZIO EROGATO DAL SERVIZIO TECNICO CENTRALE -MODALITA' DI CONTATTO Le istanze relative al rilascio degli Attestati ai sensi del D.M. 17.01.2018 sono trattate dalla Divisione III del STC. Gli Uffici del STC sono aperti dal Lunedì al Venerdì, nelle normali ore lavorative. Al fine di evitare intralci alle normali attività lavorative, gli interessati possono accedere liberamente agli Uffici e contattare il Dirigente della Divisione III, previo appuntamento (di seguito si riportano i dati necessari per un contatto preliminare). Dirigente Responsabile del procedimento: ing Marco PANECALDO (Dirigente Divisione III) email: consup.stc@mit.gov.it telefono Segreteria: (06) 44124102 ; 44122367.Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo Data la ovvia priorità da assegnare alla lavorazione delle pratiche, a causa dell'esorbitante numero di email che pervengono giornalmente, aventi i più vari contenuti, si avvisa che le risposte alle stesse email non potranno essere sempre garantite. In particolare si avvisa di non inviare in modo autonomo, a questa casella di posta, documentazione integrativa, anche se con posta certificata; questa casella deve essere propriamente intesa come modalità informale di comunicazione. Le istanze e le relative documentazioni, le integrazioni richieste dal STC ed ogni comunicazione importante dovranno essere inviate dalle ditte, via PEC, all'indirizzo: cslp.div-tecnica3@pec.mit.gov.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo Sulla base della vigente legislazione in materia di efficienza e trasparenza degli Uffici della P.A., i tempi massimi prevedibili per la trattazione delle istanze di qualificazione sono di 90 gg. dal momento dell'avvenuto protocollo dell'istanza medesima.

Gli Attestati di cui sopra, come riportato negli stessi documenti, sono relativi agli specifici prodotti ivi indicati ed hanno lo

scopo essenziale di identificare e qualificare il centro di lavorazione e lo stabilimento di produzione ai sensi delle vigenti Norme tecniche per le Costruzioni, e non possono essere finalizzati a certificare la concreta idoneità tecnica degli elementi strutturali o dei prodotti di lavorazione alle diverse utilizzazioni a cui questi possono essere destinati.

Infatti, circa l'«idoneità all'impiego di tutti i materiali/prodotti strutturali, resta fermo l'«obbligo, per ogni applicazione, del rispetto delle vigenti norme tecniche in materia, in particolare, per quanto riguarda la certificazione dei materiali, il cap.11.7 delle NTC 2008 (DM 14.1.2008), con le conseguenti verifiche preliminari, in sede di accettazione in cantiere, da parte della Direzione lavori.

L'elenco dei documenti necessari alla presentazione dell'istanza, come pure ogni ulteriore informazione tecnica o chiarimento normativo utile agli utenti, sono reperibili al link Documenti correlati, riportato in calce al presente documento.

SERVIZIO EROGATO DAL SERVIZIO TECNICO CENTRALE -MODALITA' DI CONTATTO

Le pratiche di qualificazione sono trattate dalla III Divisione del STC.

Gli Uffici del STC sono aperti dal Lunedì al Venerdì, nelle normali ore lavorative.

Al fine di evitare intralci alle normali attività lavorative, gli interessati possono accedere liberamente agli Uffici e contattare il Dirigente della Divisione III, previo appuntamento (di seguito si riportano i dati necessari per un contatto preliminare).

Dirigente Responsabile del procedimento: ing Marco PANECALDO (Dirigente Divisione III)

email: consup.stc@mit.gov.it

Le istanze e le relative documentazioni, le integrazioni richieste dal STC dovranno essere inviate dalle ditte, preferibilmente via PEC all'«indirizzo: cslp.div-tecnica3@pec.mit.gov.it

nb data la ovvia priorità da assegnare alla lavorazione delle pratiche, a causa dell'«esorbitante numero di email che pervengono giornalmente, aventi i più vari contenuti, si avvisa che le risposte alle stesse email non potranno essere sempre garantite. In particolare si avvisa di non inviare in modo autonomo documentazione integrativa via email, anche se con posta certificata; il mezzo email deve essere propriamente inteso come modalità informale di comunicazione.

Sulla base della vigente legislazione in materia di efficienza e trasparenza degli Uffici della P.A., i tempi massimi prevedibili per la trattazione delle istanze di qualificazione sono di 90 gg. dal momento dell'«avvenuto protocollo

dell'istanza medesima.

Documenti correlati

Documenti relativi alla qualificazione legno

elenco aziende

Legno